



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Prot. 40763 DEL 29.05.2018

Oggetto: Avviso pubblico " Manifestazione di interesse per acquisizione candidature per la nomina del collegio sindacale della società in house Bar.S.A. S.p.a." – Richiesta chiarimenti

QUESITO N. 1:

La condizione :

- a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconfiribilità previste dal D. Lgs. 39/2013;
- b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013;
- c) di non avere rapporti economici o professionali, per sé per i propri parenti ed affini entro il 4° grado, di dipendenza, partecipazione o collaborazione contrattuale con il Comune di Barletta e con la Società per cui è candidato, e di non essere componente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività del Comune o dell'Azienda cui si riferisce la designazione;

deve sussistere al momento della domanda e dichiararsi nell'allegato A) ai punti 10-11-16, o deve sussistere all'atto del conferimento dell'incarico?

RISPOSTA:

Le situazioni di inconfiribilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013, sono situazioni non risolvibili di contrasto tra diverse situazioni o status, preclusive all'assunzione di cariche.

Viceversa, l'incompatibilità è una condizione risolvibile di contrasto tra diverse situazioni ed incarichi che può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili. Tanto premesso, la condizione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconfiribilità previste dal D. Lgs. 39/2013 (lett. a del quesito n. 1) deve sussistere al momento della domanda, mentre le condizioni di cui alle lettere B) e c) devono essere indicate nella domanda di partecipazione, così come previsto dal punto 14 del bando, e devono essere rimosse nel caso di conferimento dell'incarico.

In particolare si specifica che il riferimento normativo dei "componenti di organi consultivi di vigilanza e di controllo", è quello del D.L. 293 del 16/05/1994, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994 n. 444, a cui l'art. 11, comma 15, del D.Lgs. n. 175/2016 fa rinvio: trattasi, cioè, di organi amministrativi di controllo.

QUESITO N. 2

I componenti degli organi sociali in carica, in regime di prorogatio, possono presentare la domanda?

RISPOSTA

I componenti del collegio sindacale, in regime di prorogatio, possono presentare domanda. Non vi è alcuna causa di incompatibilità da rimuovere, atteso che il collegio sindacale non costituisce un organo di amministrazione di controllo.

IL DIRIGENTE DE SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Dott. Michelangelo Nigro

